



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 febbraio 2025 n.24

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 2, comma 4 della Legge 20 luglio 2005 n.115;

Visti, altresì, l'articolo 79 della Legge 22 dicembre 2010 n.194, l'articolo 18, commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 2019 n.88 e l'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta dell'11 febbraio 2025;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 21 MARZO 2023 N.51 – TESTO UNICO
INNOVATIVO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
TELEMATICA CON L'AMMINISTRAZIONE E DI ACCESSO AI SERVIZI IN
LINEA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto delegato modifica il Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51, allo scopo di riformarne le disposizioni sulla base delle risultanze della fase applicativa delle procedure informatiche ivi disciplinate.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 2 del Decreto Delegato n.51/2023)

1. La lettera s), del comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.51/2023 è così modificata:

“s) “autenticazione rafforzata”: l'autenticazione eseguita mediante l'utilizzo di un secondo fattore di autenticazione costituito da un codice OTP, ricevuto attraverso il servizio SMS su utenza radiomobile associata in maniera certa al richiedente l'accesso oppure attraverso il domicilio digitale inserito nel RPDD;”.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 7 del Decreto Delegato n.51/2023)

1. Il comma 2, dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.51/2023 è così sostituito:

“2. A seguito del conseguimento della qualificazione, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS, da parte di prestatore di servizio fiduciario, che fornisce SERC autorizzato nella Repubblica di San Marino oppure a seguito del completamento del percorso di migrazione e sostituzione della PEC con la REM (Registered Electronic Mail), le disposizioni di cui al comma 1 possono essere

riformate, sentita l’Autorità ICT, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 del presente decreto delegato.”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 13 del Decreto Delegato n.51/2023)

1. Il comma 2, dell’articolo 13 del Decreto Delegato n.51/2023 è così sostituito:
- “2. L’autenticazione rafforzata, di cui al comma 1, è funzionale a consentire alla persona fisica, titolare di SMaC Card, di utilizzare i moduli ed i formulari elettronici disponibili tramite le funzioni dei servizi in linea contenuti nel Portale della Pubblica Amministrazione, quale mezzo di presentazione in via telematica di istanze, domande, dichiarazioni e, in generale, documenti all’Amministrazione, con la validità ed efficacia probatoria di cui all’articolo 14 ed all’articolo 14-bis.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 14-bis del Decreto Delegato n.51/2023)

1. I commi 1 e 2, dell’articolo 14-bis del Decreto Delegato n.51/2023 sono così sostituiti:
 - “1. La trasmissione all’autore del modulo o formulario elettronico di cui all’articolo 14, degli eventuali atti endoprocedimentali, nonché, del provvedimento finale avviene, a cura dell’UO competente, attraverso l’inoltro all’interessato, tramite SERC, di una o più comunicazioni contenenti le indicazioni per accedere all’indirizzo web da cui poter scaricare i suddetti atti e provvedimenti.
 2. L’invio della comunicazione, di cui al comma 1, è effettuato al domicilio digitale dell’autore del modulo o formulario elettronico, qualora lo stesso ne sia dotato, oppure, in assenza del suddetto domicilio digitale, l’invio è effettuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b). Tale invio produce gli effetti giuridici e probatori di cui all’articolo 5, ivi compresi quelli relativi alla compiuta giacenza.”.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 15 del Decreto Delegato n.51/2023)

1. L’articolo 15 del Decreto Delegato n.51/2023 è così sostituito:

“Art. 15

(Presentazione delle istanze in via telematica)

1. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, le istanze ed i relativi documenti a corredo, nonché, le comunicazioni, (di seguito, cumulativamente, indicati con il termine “istanze”) relative ai sotto elencati ambiti e settori dell’attività amministrativa afferenti al Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura, sono obbligatoriamente presentate, alle competenti UO in via telematica, mediante il programma applicativo denominato “Gestione Elettronica dei Documenti Informatici”, (in seguito, brevemente, GEDI), accessibili dal Portale della Pubblica Amministrazione, previa richiesta di abilitazione:
 - a) edilizio;
 - b) strutturale;
 - c) urbanistico;
 - d) energetico. Il settore energetico ricomprende i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di incentivi edilizi e di pareri di competenza, riguardanti l’efficienza energetica nel settore edilizio. Tali procedimenti sono dettagliatamente individuati tramite direttiva della DGFP;
 - e) della prevenzione incendi.

2. In linea con quanto previsto dagli articoli 11 e 12, qualora sia facoltà od obbligo dell'aveente titolo presentare Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.159 e successive modifiche o comunicazioni e relativi allegati, previsti dalle normative di settore od altro atto d'obbligo unilaterale, la SCIA, la dichiarazione, la comunicazione e l'atto, sono presentati, tramite il programma applicativo GEDI, con la forma del documento amministrativo elettronico, con le seguenti precisazioni:

- a) se sottoscritti da cittadino o residente o soggiornante in Repubblica, che non sia in possesso di COE: possono essere presentati anche nella forma della copia per immagine su supporto elettronico di documento analogico, sottoscritto con firma autografa, senza che sussista la necessità di fare pervenire l'originale analogico, salvo che l'ufficio o organo ricevente lo richieda, motivando tale determinazione;
- b) se sottoscritti da soggetto in possesso di COE: sono presentati nella forma del documento amministrativo elettronico, sottoscritto con firma elettronica qualificata.

3. Le istanze ed i relativi documenti a corredo in ambito catastale sono obbligatoriamente presentati all'UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia, (in seguito brevemente UTCC), mediante i programmi applicativi denominati "Gestione Richieste Aggiornamento Terreni", (in seguito brevemente GRAT), e "Gestione Richieste Aggiornamento Fabbricati", (in seguito brevemente GRAF), accessibili dal Portale della Pubblica Amministrazione, previa richiesta di abilitazione a "Servizi catastali - aggiornamento catastale".

4. La disciplina delle modalità di presentazione in via telematica di pratiche relative al settore agricolo, ambientale, degli incentivi energetici, degli incentivi fiscali per interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, nonché, delle pratiche destinate a commissioni e collegi aventi competenza nel settore agricolo-ambientale e negli ambiti e settori dell'attività amministrativa di cui al comma 1, è stabilita, in ragione della progressiva implementazione dei programmi applicativi, tramite direttiva della DGFP. In attesa delle necessarie implementazioni, la presentazione delle istanze avviene ai sensi del Capo III oppure in forma analogica.

5. I diritti di pratica stabiliti per la presentazione delle istanze sono significativamente differenziati a seconda che i documenti siano presentati in forma elettronica oppure analogica e, in quest'ultimo caso, a seconda della voluminosità. Qualora la pratica non possa essere presentata in forma elettronica per giustificati motivi, legati a malfunzionamenti di sistemi informatici o all'eccessiva dimensione dei file, si applicano, comunque, i diritti di pratica previsti per la presentazione in forma elettronica.

6. Sino al termine indicato al comma 1, la presentazione tramite il programma applicativo GEDI delle istanze relative agli ambiti e settori dell'attività amministrativa di cui al medesimo comma 1, permane in via facoltativa.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 17 del Decreto Delegato n.51/2023)

1. L'articolo 17 del Decreto Delegato n.51/2023 è così sostituito:

“Art. 17

(Disposizioni comuni per la presentazione delle istanze tramite GEDI)

1. L'istanza, presentata tramite il programma applicativo GEDI, è sottoscritta da uno o più soggetti abilitati e legittimati alla presentazione sotto l'esclusiva responsabilità di questi ultimi, nella forma del documento amministrativo elettronico, sottoscritto con firma elettronica qualificata. Qualora l'istanza sia presentata da tecnico abilitato, la stessa è sottoscritta con firma elettronica qualificata, contenente la specifica qualifica professionale del titolare.

2. L'inserimento dell'istanza, ivi compresi i pareri e le autorizzazioni previsti dall'articolo 57, comma 9 della Legge n.140/2017, nonché, quelli di competenza di altre UO od organi, avviene con

le seguenti modalità:

- a) inserimento diretto dei dati generali della richiesta;
- b) compilazione dei dati tecnici;
- c) caricamento dei documenti amministrativi elettronici a corredo dell'istanza previsti dalle pertinenti normative. I suddetti documenti a corredo, sottoscritti anch'essi con firma elettronica qualificata del soggetto, pubblico o privato, emittente, sono caricati in formato PDF/A. In relazione alle pratiche di competenza dell'UO Servizio di Protezione Civile (in seguito brevemente SPC) non è necessario il caricamento del progetto architettonico in quanto tale documento è già acquisito internamente e, quindi, consultabile dall'UO medesima tramite il programma applicativo GEDI;
- d) ricevuta attestante il pagamento del diritto di pratica.

3. In linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del Regolamento 30 dicembre 2013 n.8, il programma applicativo GEDI assegna all'istanza, presentata con le modalità previste dal presente articolo, il numero di protocollo e rilascia ricevuta di avvenuto deposito dell'istanza stessa.”.

Art.8

(Modifiche all'articolo 19 del Decreto Delegato n.51/2023)

1. Il numero 4), del comma 1, dell'articolo 19 del Decreto Delegato n.51/2023 è così modificato:

“4) assenza di documentazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c);”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 20 del Decreto Delegato n.51/2023)

1. L'articolo 20 del Decreto Delegato n.51/2023 è così sostituito:

“Art. 20

(Rilascio degli atti endoprocedimentali e dei provvedimenti finali e conservazione nel tempo dei documenti digitali)

1. L'UO interessata comunica, tramite SERC, l'avvenuto rilascio degli eventuali atti endoprocedimentali e del provvedimento amministrativo finale in GEDI, allo scopo del loro scarico da parte di uno o più soggetti abilitati e legittimati alla presentazione dell'istanza.

2. L'invio della comunicazione, di cui al comma 1, è effettuato al domicilio digitale dell'autore del modulo o formulario elettronico, qualora lo stesso ne sia dotato, oppure, in assenza del suddetto domicilio digitale, l'invio è effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b). Tale invio produce gli effetti giuridici e probatori di cui all'articolo 5, ivi compresi quelli relativi alla compiuta giacenza.

3. Al momento dello scarico in GEDI dell'atto endoprocedimentale e del provvedimento amministrativo finale, GEDI emette automaticamente ricevuta attestante la data e l'ora di avvenuto ritiro. Nelle more dell'implementazione di GEDI, allo scopo di consentirne l'emissione automatica, la ricevuta è rilasciata dall'UO interessata in conformità alla prassi in uso.

4. La data e l'ora di sistema, generate al momento dello scarico dell'atto o provvedimento, così come attestate da GEDI ai sensi del comma 3, costituiscono la data e l'ora di ritiro dell'atto o provvedimento medesimo dalle quali decorrono i termini per l'ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dall'UO competente nonché, in caso di provvedimento finale, per l'eventuale impugnazione in sede amministrativa e giurisdizionale.

5. All'atto del rilascio dei provvedimenti finali di rispettiva competenza, l'UO interessata appone una marca temporale qualificata volta ad estendere la validità temporale del documento amministrativo elettronico per un periodo di venti anni; qualora il provvedimento finale

comprenda elaborati grafici approvati, la marca temporale è apposta anche su questi ultimi.

6. Per quanto concerne i provvedimenti finali, consistenti in titoli abilitativi all'esecuzione di interventi edilizi, la data dell'atto di scarico del provvedimento costituisce la data di ritiro della concessione od autorizzazione edilizia ai sensi dell'articolo 61 della Legge n.140/2017 e successive modifiche. La suddetta operazione di scarico deve, pertanto, avvenire entro un anno dal ricevimento o dalla compiuta giacenza della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

7. L'Amministrazione garantisce nel tempo la conservazione dei propri documenti digitali, tramite il predetto programma applicativo GEDI, secondo parametri di integrità e autenticità, governo, controllo degli accessi e processi di controllo, conformi alle raccomandazioni ed alle linee guida internazionali, senza ricorrere a processi di conservazione sostitutiva.”.

Art. 10

(Abrogazione)

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 27 marzo 2024 n.72, il Decreto Delegato 22 agosto 2024 n.131 ed il Decreto Delegato 19 novembre 2024 n.176. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti conformemente compiuti durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 febbraio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi